



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 69 – 24 MAGGIO 2024

Riunione del 22 maggio 2024

70.23.24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI.

- **DI MARCOBERARDINO ANDREA** n.q. di legale rapp.te p.t. della ASD KK Eur Volley
- **ASD KK EUR VOLLEY** in persona del Pres. p.t. Andrea Di Marcoberardino

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- Sig. **Andrea Di Marcoberardino**, n.q. di Pres. p.t. della ASD KK Eur Volley, la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19, 21 e 24 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2023/24 - sezione Norme Tesseramento Atleti, per aver tesserato nella corrente stagione sportiva l'atleta E. C. senza essere in possesso di un modulo di primo tesseramento debitamente sottoscritto dall'atleta stessa e da chi ne fa le veci;
- **ASD KK Eur Volley**, in persona del Pres. p.t., la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 2, 21 e 24 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2023/24 - sezione Norme Tesseramento Atleti, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al proprio Presidente

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine dal provvedimento reso in data 16.02.2024 dall'Ufficio Tesseramento con il quale è stata deliberata la revoca del primo tesseramento dell'atleta minorenni E. C. dalla società ASD KK Eur Volley in quanto effettuato senza la preventiva sottoscrizione del relativo modulo da parte dell'atleta e dell'esercente la potestà genitoriale.

A tale provvedimento si perveniva a seguito di comunicazione da parte dello stesso sodalizio il quale, dando atto della mancata sottoscrizione del necessario modulo e dichiarando di aver proceduto al





tesseramento per mero errore, di cui peraltro si scusava, chiedeva all'Ufficio di annullare il tesseramento.

La Procura, risultando i fatti per tabulas e stante l'espressa autodenuncia del sodalizio, avviava l'istruttoria e quindi concludeva le indagini comunicando la propria intenzione di procedere al deferimento del sodalizio.

All'esito di detta comunicazione, il sodalizio inviava una nuova memoria in data 09.03.2024, nella quale ribadiva quanto già dichiarato all'Ufficio Tesseramento e manifestava la propria intenzione di avvalersi della facoltà di richiedere l'applicazione di sanzione concordata ex art. 33 R.G.

Ritenuta non congrua la prima proposta di accordo formulata con la sopradetta memoria, la Procura formalizzava il deferimento del Presidente – e conseguentemente quello del sodalizio – dinanzi a questo Tribunale il quale, per l'effetto, ne disponeva la convocazione per l'udienza del 22 maggio 2024 da tenersi in modalità videoconferenza.

In tale sede comparivano l'Avv. Giuseppe Militerni per la Procura Federale, nonché il sig. Andrea Di Marcoberardino. Il rappresentante della Procura comunicava di aver acquisito e prestato il consenso alla proposta di patteggiamento presentata dalla ASD KK Eur e dal Presidente Andrea Di Marcoberardino consistente nella sanzione di 30 giorni di sospensione da ogni attività federale a carico del Presidente e nella multa di € 100,00 (duecento/00) a carico del Sodalizio.

Le parti pertanto concludevano chiedendo al Tribunale di dichiarare l'efficacia dell'accordo raggiunto, con conseguente applicazione delle sanzioni concordate.

IL TRIBUNALE FEDERALE

ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti, ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue la sanzioni indicate

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica le seguenti sanzioni:

- Al sig. Andrea Di Marcoberardino, n. q. di Pres. p.t. del sodalizio ASD KK Eur Volley la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 30 (trenta) giorni;





- Al sodalizio ASD KK Eur Volley in persona del Pres. p.t. la sanzione del la multa di € 100,00 (cento/00 euro)

Roma, 23 Maggio 2024

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 24 Maggio 2024

